



## COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

### **ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 15-09-2025**

#### **UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

Borso del Grappa, 15-09-2025

**Registro Generale n. 28**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026. - LIVELLO "NESSUNA ALLERTA" - VERDE**

### **LA SINDACA**

Premesso che:

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il sopra citato D.Lgs. n. 155/2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- l'Italia, con sentenza del 10 novembre 2020, è stata condannata dalla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147, in particolare con riferimento al materiale particolato PM10;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento

per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. È prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta 0 – Verde, livello di allerta 1 – Arancio, livello di allerta 2 – Rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 che ha approvato le azioni straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla procedura di infrazione europea;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA), in continuità e rafforzamento delle misure del PRTRA 2016, dell'Accordo di Bacino Padano 2017 (DGR n. 836/2017) e del Pacchetto di misure straordinarie (DGR n. 238/2021), che individua le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli agenti inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al diossido di azoto (NO2);
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la revisione della zonizzazione della qualità dell'aria della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 155/2010, secondo cui il Comune di Borso del Grappa risulta ora inserito nella zona IT0525 Prealpi e Alpi (codice zona 2020);
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 02 settembre 2025 con la quale si prende atto, ai sensi del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

Dato atto che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;
- sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- il verbale del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 16.06.2025, acquisito al prot. n. 7178 del 26.06.2025;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- le sorgenti mobili unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. sono causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

Valutati quindi gli esiti dei T.T.Z. del 16.06.2025 e del 09.09.2025, nonché le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale;

Considerato che il Comune di Borso del Grappa risulta inserito, come specificato più sopra, nella zona qualità dell'aria IT0525 Prealpi e Alpi - codice zona 2020 - e ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che pertanto non sono previste limitazioni alla circolazione dei veicoli;

Ritenuto quindi necessario adottare le misure di competenza comunale unitamente a quelle adottate dagli altri soggetti attuatori, affinché le azioni sinergiche possano conseguire gli effetti attesi nel contrasto all'inquinamento dell'aria, in particolare da PM10;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 2 del 12.03.2025 avente ad oggetto "Misure straordinarie per la qualità dell'aria in attuazione della D.G.R. 238/2021";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori azioni operative in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

## O R D I N A

1. per il periodo dal **1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, nell'intero territorio comunale, le seguenti azioni operative:

▪ Ambito Energia:

- obbligo, fino alla data di spegnimento impianto riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 a massimi di:
  - 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
    - E.1 – residenza e assimilabili
    - E.2 – uffici e assimilabili

E.4 – attività ricreative e assimilabili

E.5 – attività commerciali o di culto e assimilabili

E.6 – attività sportive

- 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

- obbligo di utilizzo di pellet certificato per generatori <35 kw;
- obbligo di utilizzo di pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato per generatori >35 kw;
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 dal DPR 412/93);

▪ Ambito Agricoltura

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento.

## I N F O R M A

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.
  - Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:  
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune provvederà con apposite ordinanze ai livelli di allerta arancione e rosso;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3;
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## **S A N Z I O N I**

Chiunque violi le disposizioni in ambito energia e agricoltura del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

## **D I S P O N E**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- Azienda Sanitaria ULSS n. 2 - protocollo.aulss2@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso - daptv@pec.arpav.it;
- Regione Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - ambiente@pec.regione.veneto.it
- Provincia di Treviso - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;
- Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Asolo - [ttv23403@pec.carabinieri.it](mailto:ttv23403@pec.carabinieri.it);
- Associazioni di categorie economiche;
- Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

**LA SINDACA**  
**IORELLA RAVAGNOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa